

Favorevole al ceto bancario: il Tribunale di CASTROVILLARI si pronuncia sulla NON appostazione a ZERO del saldo iniziale nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo e sull'inesistenza della nullità di causa del mutuo utilizzato per sanare debiti preesistenti

La Banca, difesa congiuntamente dall' **Avv. EMILIO FRANZESE** e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana MASCELLARO di **SMF&P (STUDIO MASCELLARO-FANELLI & PARTNERS)**, ha ottenuto due importanti riconoscimenti per l'intero ceto bancario.

In data **08.05.2018**, il **Tribunale di Castrovillari** ha pubblicato la sentenza n. 404/2018, con cui ha precisato, tra l'altro, **due profili particolarmente interessanti in materia** di: *a) onere della prova in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e NON appostazione a ZERO del saldo iniziale; b) inesistenza della nullità di causa del mutuo utilizzato per sanare debiti preesistenti.*

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la società correntista, mancando in atti gli estratti conto relativi *ab origine*, chiedeva di considerare pari a ZERO il saldo relativo al primo estratto conto versato in atti.

Il Tribunale ha negato tale richiesta motivando con chiarezza la posizione assunta, in quanto **per la ricostruzione di un rapporto, non possono ricorrere criteri presuntivi e approssimativi** tra cui sia quello fondato sul primo saldo disponibile, sia **quello fondato sull'azzeramento di tale primo saldo disponibile, giacché tale determinazione potrebbe essere svantaggiosa tanto per la banca, quanto per la controparte.**

Il Magistrato ha rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dalla società correntista, che chiedeva che si procedesse alla determinazione del credito partendo dal saldo zero, criterio che non è stato condiviso, anche perché *"l'incompletezza della documentazione si riverberava negativamente anche nei confronti dell'opponente, attore in senso sostanziale con riferimento a tale domanda"*.

Altro punto di rilievo della sentenza è la negata nullità per mancanza di causa di un mutuo per mancata *traditio* della somma mutuata.

La società mutuataria contestava che, attraverso l'accredito sul conto corrente con saldo negativo, di fatto non sarebbe mai entrata nella disponibilità del mutuatario, trasformando il rapporto in un contratto di mutuo oneroso consensuale innestato su un contratto di conto corrente, all'uopo eccedendo il collegamento negoziale tra il contratto di mutuo ed il contratto di conto corrente.

Il Giudice calabrese ha precisato che l'accredito della somma mutuata su conto corrente intestato al mutuatario non snatura il contratto di mutuo, da ritenersi, comunque, perfezionato.

Già la S.C. si era espressa in merito chiarendo che *"la "traditio rei" può essere realizzata attraverso l'accredito in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario"* (Cass. n. 2483/2001).

Autore: Dott.ssa Silvana Mascellaro